

Intesa di collaborazione

tra

la Regione Emilia-Romagna

e

il Consiglio Regionale di Kharkiv

La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv dell'Ucraina, di seguito denominate le Parti ",

Riconoscendo che la collaborazione internazionale, in particolare quella tra le Parti, è un mezzo privilegiato per stimolare lo sviluppo sia sociale che economico dei propri territori;

Considerata la comune volontà di avviare collaborazioni in vari settori

nell'ambito delle proprie competenze, le Parti hanno raggiunto la presente Intesa:

Articolo 1 Obiettivi e Finalità

La presente Intesa definisce un quadro di collaborazione tra le Parti su alcuni ambiti prioritari, al fine favorire la crescita economica e sociale, sostenibile e inclusiva, dei rispettivi territori, promuovendo allo stesso tempo i valori e i principi condivisi, in particolare la pace, la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Articolo 2 Clausola di invarianza normativa

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e ucraina nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3 Attività di collaborazione

Le Parti desiderano collaborare nei seguenti ambiti:

- Sviluppo economico e industriale
- Infrastrutture e trasporti

- Ricerca e tecnologie digitali
- Big data e Intelligenza artificiale
- Transizione ecologica
- Agricoltura
- Cultura
- Cooperazione allo sviluppo (aiuti umanitari a sostegno dell'emergenza, progettazioni in ambito sanitario e socio-sanitario, supporto a processi educativi e promozione delle politiche di genere). A tale riguardo si assicura che la presente Intesa si applica in osservanza della Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla Legge della Repubblica Italiana 11 agosto 2014 n. 125 sui principi della cooperazione internazionale e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 5

Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 6

Informativa

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 7

Modifiche e Integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

Articolo 8
Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.


Articolo 9
Efficacia e durata

La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne richieste, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, dei regolamenti regionali esistenti, ed avrà una durata di tre (3) anni.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmata a Bologna il 17/05/2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ucraina tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L'ASSESSORE

Barbara  Lori,

PER IL CONSIGLIO REGIONALE DI KHARKIV
IL PRESIDENTE

Tetiana  Yehorova-Lutsenko



r_embiro_Giunta - Rep. RPI 19/05/2023.0000321.U



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Gentile Presidente,

mi riferisco alla nota del 28 aprile u.s. con la quale è stata trasmesso lo schema d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) e alla successiva nota di accompagnamento allegata allo schema d'Intesa, del 2 maggio 2023, riferita all'articolo 4 (Protezione dei dati personali).

Al riguardo, a conclusione dell'istruttoria esperita presso le Amministrazioni interessate e in particolare presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ravvisandosi particolari criticità nel testo in parola, nulla osta alla sottoscrizione del suddetto documento.

In attesa di ricevere copia conforme dell'atto formalizzato, La saluto cordialmente.

Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Al Presidente della Regione Emilia Romagna

Stefano Bonaccini

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it